

PLUS

DISTRETTO DI SANLURI

COMUNI DI

Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona,
Pauli Arbarei, Samassi, Sanluri, Segariu, Serramanna, Serrenti, Setzu, Siddi, Tuili,
Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca

Azienda Sanitaria Locale n° 6 - Sanluri

Provincia del Medio Campidano

**Programma regionale “Né di freddo né di fame”
D.G.R. 40/32 del 22 Luglio 2008**

**“Alloggi per l’accoglienza e l’integrazione di
persone con difficoltà abitative - gruppi di
convivenza”**

REGOLAMENTO ACCESSO E FUNZIONAMENTO



Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento norma l'accesso e il funzionamento del servizio distrettuale del Plus di Sanluri - di supporto temporaneo abitativo realizzato presso una struttura a carattere socio assistenziale - residenziale destinata all'accoglienza e all'integrazione di persone singole e/o piccoli nuclei familiari residenti in uno dei Comuni del Distretto di Sanluri che per ragioni di varia natura vivono situazioni di disagio abitativo.

Il servizio rientra nell'ambito del progetto regionale "Né di Freddo né di Fame" di cui al D.G.R. 40/32 del 22 Luglio 2008 e del conseguente finanziamento di cui al prot. n. 8556 determinazione n. 457 del 24.07.2009.

Gli alloggi da destinare allo scopo rientrano nella tipologia di cui all'art. 3 - strutture residenziali a carattere comunitario - declinate dall'art. 5 come "gruppi di convivenza" di cui al D.P.R. n. 4 del 22 Luglio 2008 e della DGR n.50/17 del 3 dicembre 2013.

Art. 2 - Modalità di gestione e affidamento del servizio

Il Comune di Sanluri, quale Ente Capofila del Distretto PLUS di Sanluri, provvede alla gestione del servizio di supporto temporaneo abitativo distrettuale tramite affidamento a soggetto specializzato nel settore secondo quanto disposto dal combinato degli artt. n. 3, comma 40 e n. 56 del D. Lgs. n. 163/2006. La gestione è stata affidata, per un anno a decorrere dalla data di avvio del servizio, tramite procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 83 del D. Lgs. 163/2006, dell'art. 38 della L. R. 23/12/2005, determinazione dirigenziale n. 1375 del 27/09/2013 alla ditta Solidarietà Consorzio Cooperativo sociale, Società cooperativa Sociale con sede in Cagliari, via San Tommaso D'Aquino n 8, rif. contratto rep. 1700 del 14 ottobre 2013

Art. 3 - Finalità

Il servizio di supporto temporaneo abitativo verrà realizzato secondo la modalità dei "gruppi di convivenza". Questi ultimi, sono delle strutture residenziali autogestite in forma associata, consistenti in un nucleo di convivenza a carattere familiare per persone con un buon grado di autosufficienza e con una significativa capacità di autogestione che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà. Sono finalizzati a porre in essere interventi rivolti all'accoglienza, a favorire l'integrazione sociale e il recupero dell'autonomia nella gestione delle attività quotidiane accompagnata dalla relativa condivisione di responsabilità.

Art. 4 - Tipologia di utenza

Sono individuati quali destinatari degli interventi promossi, gruppi di convivenza costituiti da persone singole e/o nuclei familiari che per ragioni di varia natura vivono situazioni di disagio abitativo. Nello specifico l'intervento è rivolto a soggetti privi di dimora residenti nei Comuni del distretto di Sanluri che rispondano alle seguenti tipologie:

- Soggetti privi di dimora e che vivono in rifugi precari, temporanei e/o di fortuna;
- Soggetti che possiedono un alloggio fatiscente, malsano e/o a rischio di crollo;

- Soggetti costretti ad allontanarsi dall'abitazione (pur idonea) per provvedimento giudiziario (Eventuali situazioni di condanne penali e/o procedimenti penali pendenti, dovranno essere esplicitate e debitamente documentate dal servizio sociale di provenienza. In tutti i casi si valuterà l'ammissione o meno di volta in volta, sulla base degli elementi raccolti e del loro impatto relazionale nel gruppo di convivenza e sulle regole di sana e civile convivenza).
- Genitori separati legalmente o conviventi (vd.stato famiglia) costretti ad allontanarsi dall'abitazione, privi di mezzi economici sufficienti a garantire una collocazione abitativa alternativa.
- Soggetti temporaneamente ospitati da parenti e/o amici;
- Altri soggetti che a seguito di valutazione del Servizio Sociale Professionale competente per territorio necessitano di un intervento di accoglienza temporanea presso una struttura adeguata.
- Si escludono dall'accoglienza persone che presentano gravi problemi di salute a livello fisico e mentale, di tossico e/o alcool dipendenza attiva, incompatibili con il percorso di autonomia abitativa.

Nel limite del numero massimo consentito di ospiti della struttura, nel caso si rendano disponibili dei posti non utilizzati da cittadini residenti nei comuni del distretto di Sanluri, sarà possibile accogliere cittadini residenti in altro distretto, inviati dai rispettivi servizi sociali e aventi i requisiti di cui sopra, le cui spese di accoglienza (trattamento alberghiero ed eventuale vitto) però saranno totalmente a carico del Comune di provenienza.

Art. 5 - Attività e prestazioni erogate

Il servizio svolge le funzioni tipiche di una struttura residenziale socio assistenziale della tipologia "gruppi di convivenza" e garantisce, in particolare:

- Accoglienza e presa in carico della persona in condizioni di disagio sociale;
- Orientamento ed assistenza;
- Custodia e sicurezza;
- Raccordo con i servizi del territorio;
- Osservatorio dei bisogni;
- Socializzazione;
- Azioni di promozione della comunità locale;
- Invio a servizi specialistici;
- Promozione di una cittadinanza consapevole attraverso l'informazione e la conoscenza di diritti, obblighi e prestazioni;
- Superamento della fase di emergenza ed emarginazione sociale.

Art. 6 - Caratteristiche del servizio e Durata dell'accoglienza

Il servizio garantisce l'accoglienza e il recupero delle capacità di gestione del quotidiano assicurando ospitalità diurna e/o notturna in modo da garantire pari opportunità d'accesso a tutti i cittadini bisognosi dei Comuni del Distretto (eventuali proroghe saranno opportunamente valutate).

Con tale servizio si intende creare un percorso di integrazione a favore dell'inclusione sociale adottando un sistema organizzativo di responsabilizzazione dell'utente coinvolgendolo nelle attività necessarie per la gestione della quotidianità.

Il beneficiario dell'intervento dovrà a tal fine provvedere direttamente alla gestione del menage familiare occupandosi personalmente della cura e dell'igiene dell'alloggio ad esso destinato, della preparazione dei pasti, dell'igiene personale, della pulizia della biancheria e indumenti personali, ecc.

L'eventuale erogazione di beni primari sarà effettuata solo se prevista dal progetto personalizzato di supporto all'utente, redatto dal servizio sociale del Comune di provenienza, che ne preveda specifica e ulteriore contribuzione.

In questo modo il gruppo di convivenza non solo garantirà un contesto abitativo idoneo alle esigenze della persona, ma assicurerà alla stessa un nuovo contesto relazionale entro cui sperimentarsi attraverso il confronto quotidiano con gli altri.

Per le persone residenti nel Distretto di Sanluri, per ogni inserimento è prevista una durata temporale massima di tre mesi eventualmente prorogabile (da valutare previa adeguata rimodulazione del programma di sostegno e compatibilmente con la lista di attesa). Si precisa che i costi di un'eventuale proroga dovranno essere sostenuti dal Comune di residenza dell'utente inserito (rif.art. 9 del presente regolamento)

Per le persone non residenti nel Distretto di Sanluri (compatibilmente con la disponibilità degli alloggi e con eventuale lista d'attesa) per ogni inserimento è prevista una durata temporale massima di 1 mese eventualmente prorogabile fino a un massimo di 3 mesi di permanenza totale.

Art. 7 - Capacità ricettiva

Gli alloggi destinati ai gruppi di convivenza si trovano nel territorio del Comune di Villanovaforru, e sono ubicati in un'unica struttura articolata in più unità abitative indipendenti in grado di accogliere simultaneamente fino ad un numero massimo di 6 persone cadauna, omogenei per età e problematiche.

Art. 8 - Caratteristiche e ubicazione degli alloggi

L'immobile destinato ai gruppi di convivenza, di proprietà della ditta Solidarietà Consorzio Cooperativo sociale, affidataria del servizio, è ubicato presso il Comune di Villanovaforru, in via Argiolas 23. La struttura come chiaramente indicato art. 5 D.P.R. 22 luglio 2008 n. 4 e della Deliberazione di Giunta Regionale n. 50/17 del 17/12/2013, rispetta i requisiti previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione ed è caratterizzata da due unità abitative contigue (descritte nella tabella seguente), dotate di arredamento completo, ognuna delle quali è destinata a ospitare un gruppo di convivenza di 6 persone.

<u>Unità abitativa n.1 (mq 131.85 totali)</u>	<u>Unità abitativa n.2 (mq 116.81 totali)</u>
□ N. 1 soggiorno di mq 22.42	□ N. 1 soggiorno di mq 22.71
□ N. 1 cucina di mq 17.58	□ N. 1 cucina di mq 12.64
□ N. 3 camere da letto doppie:	□ N. 2 camere doppie:
1. Cam.1 di mq 14.76;	1. Cam.1 di mq 14.02
2. Cam.2 di mq 14.52	2. Cam.2 di mq 14.11
3. Cam. 3 di mq 17.45	□ N. 2 camere singole

□ N. 1 disimpegno di mq 14.79	1. Cam.1 di mq 9.76
□ N. 1 servizio igienico di mq 5.09	2. Cam.2 di mq 11.09
□ N.1 servizio igienico di mq 7.18	□ N. 1 disimpegno di mq 5.70
	□ N. 1 servizio igienico di mq 4.66
	□ N.1 servizio igienico di mq 4.54

Per la preparazione dei pasti non è consentito il ricorso a soggetti esterni, se non in casi eccezionali e limitati ad alcuni giorni dell'intero anno, essendo il momento della preparazione del pasto parte integrante dell'azione educativa. Inoltre, vi è a disposizione degli ospiti un locale adibito a lavanderia dotato di vaschette e lavatrici.

La struttura è conforme alle norme sull'abolizione delle barriere architettoniche.

Art. 9 - Partecipazione alle spese - determinazione della retta

Le spese relative all' accoglienza abitativa (alloggio compreso di spese di gestione: acquisto immobile/locazione; energia elettrica, acqua, riscaldamento, gas, arredamento completo, vasellame, stoviglie e attrezzatura da cucina; biancheria letto, bagno, tovagliato; manutenzione dell'immobile, altre spese di gestione non contemplate) e al personale impiegato (educatore professionale), sono a carico della Ditta che ha in appalto la gestione della struttura per un anno.

Nello specifico, ogni utente residente in un Comune del Distretto di Sanluri avrà garantita la copertura gratuita di massimo 3 (mesi) di permanenza, in riferimento alle sole spese di accoglienza abitativa. Pertanto, l'eventuale proroga dell'inserimento abitativo di uno stesso soggetto, comporta da parte di quest'ultimo o del Comune di residenza, il versamento di una retta mensile di circa € 350/400.

Le spese relative ai beni strettamente personali e di sussistenza primaria (beni alimentari, vestiario, prodotti per l'igiene personale e degli alloggi), invece, saranno a carico del soggetto ospitato e se questi non è in grado di provvedervi, eventualmente dal Comune di provenienza che lo esplicherà nel piano individuale.

Di contro, l'eventuale ospite proveniente da altro Distretto è tenuto al pagamento dell'intera retta mensile stabilita dalla ditta titolare della struttura.

Art. 10 - Documentazione

Per ogni ospite verrà predisposta una cartella sociale personale contenente:

- Scheda d'ingresso
- Programma personalizzato di sostegno
- Eventuale Documentazione sanitaria
- Copia del Regolamento interno di funzionamento della struttura debitamente sottoscritto dall'ospite
- Ogni altro documento che riguardi l'ospite

All'interno degli alloggi viene, inoltre, conservata la seguente documentazione:

- Il registro giornaliero delle presenze degli utenti;

- Il registro giornaliero degli operatori con l'indicazione dei turni di lavoro, degli orari e delle mansioni svolte;
- il regolamento interno degli alloggi, finalizzato a regolarne il funzionamento, l'organizzazione della vita comunitaria e le attività ad essa connesse;
- ogni altro documento previsto dalle vigenti leggi in materia igienico-sanitaria e amministrativo-contabile.

Art. 11 - Personale addetto

Per la gestione e la realizzazione del programma è prevista la presenza di un operatore socio-educativo con qualifica professionale adeguata ed esperienza minima di 24 mesi in attività simili. In particolare sono individuate le seguenti figure professionali:

- n. 1 educatore professionale;

L'operatore socio-educativo avrà i seguenti compiti:

1. Tutoraggio, finalizzato alla promozione di percorsi di crescita e di responsabilizzazione;
2. Orientamento ed eventuale accompagnamento nell'accesso ai servizi del territorio;
3. Supporto nella ricerca di un alloggio adeguato;
4. Orientamento al lavoro e/o alla formazione (avvalendosi della collaborazione dei Servizi per il lavoro);
5. Sostegno attivo per il reperimento di un'attività lavorativa;
6. Collaborazione con il servizio sociale del Comune di residenza del beneficiario nella fase di predisposizione e attuazione del "*programma individualizzato di sostegno temporaneo*";

Tale professionista garantirà le proprie prestazioni in orario diurno per circa 24 ore settimanali.

Art. 12 - Criteri e modalità di ammissione

L'accesso e la permanenza temporanea presso la struttura sono disciplinati dal presente regolamento. In generale l'intervento di accoglienza nei gruppi di convivenza sarà predisposto dal servizio Sociale del Comune di residenza del soggetto in stato di bisogno previa richiesta all'Ufficio per la Programmazione e la Gestione dei Servizi alla Persona del Distretto di Sanluri, che verificherà la disponibilità degli alloggi autorizzando l'intervento.

L'ammissione al gruppo di convivenza è subordinata alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento e viene proposta dal Comune di Residenza all'Ufficio di Piano. L'accoglienza è condizionata alla predisposizione di un "progetto individualizzato di accoglienza temporanea" definito dal Comune di residenza e dovrà relazionare schematicamente le motivazioni, indicare e determinare la durata dell'inserimento, la tipologia delle prestazioni da erogare, e gli impegni di tutti i soggetti (istituzioni, ospiti, cooperativa), proporre soluzioni per favorire l'autonomia successiva. Nel progetto verranno definite le risorse materiali necessarie per la realizzazione dell'accoglienza, gli impegni dei soggetti coinvolti (Plus, Comune, delle famiglie e delle singole persone beneficiarie del servizio) al fine di superare le difficoltà che hanno prodotto l'emergenza abitativa, al fine di agevolare ed attivare percorsi possibili e di passaggio in pochi mesi ad altre risorse sul territorio.

Il progetto di sostegno personalizzato dovrà essere condiviso e sottoscritto per accettazione dalla/e persona/e beneficiarie. Inoltre, l'ammissione sarà possibile previa accettazione e sottoscrizione del regolamento interno della struttura predisposto dalla Ditta che la gestisce.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE RESIDENTI NEL DISTRETTO DI SANLURI

- Residenza in uno dei Comuni del Distretto di Sanluri;
- Fragilità economica ed abitativa.
- Persone che non possono stare o ritornare nella propria famiglia e sono prive di validi riferimenti familiari.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE NON RESIDENTI NEL DISTRETTO DI SANLURI

- Residenza in uno dei Comuni della Sardegna;
- Fragilità economica ed abitativa;
- Persone che non possono stare o ritornare nella propria famiglia e sono prive di validi riferimenti familiari.

Supporto dei servizi sociali del comune inviante per la ricerca di un alloggio e per la predisposizione e realizzazione del progetto individualizzato.

Art. 13 - Commissione di valutazione. Lista d'attesa e criteri di priorità

Istituzione di una commissione di valutazione che garantisca la risposta alle maggiori criticità e un' equa turnazione tra i Comuni afferenti all'ambito costituita da i seguenti soggetti:

Ufficio di Piano:

a) controlla e accerta la corretta esecuzione del servizio e l'esatto adempimento degli obblighi posti in capo al soggetto gestore così come da convenzione;

b) verifica l'efficienza e l'efficacia del servizio;

c) valuta i risultati complessivi;

SERVIZIO SOCIALE Comunale

1. Il servizio sociale competente per residenza dell'ospite:

a) adempie alle azioni previste nella procedura di ammissione relative alla presentazione del progetto personalizzato per ciascun ospite residente nel territorio comunale

b) partecipa alle attività di monitoraggio del PST presenziando alle riunioni periodiche e, comunque, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

2. Il servizio sociale professionale, tramite il suo responsabile (o suo delegato), partecipa alle attività di monitoraggio e verifica del servizio

SOGGETTO GESTORE

1. La Cooperativa Sociale che gestisce operativamente il servizio dovrà garantire l'erogazione di tutte le prestazioni previste nella convenzione. In particolare essa dovrà:

- a) adottare un regolamento interno;
- b) garantire progetti assistenziali individualizzati adeguati ai bisogni e alle condizioni degli ospiti accolti;
- c) assicurare agli ospiti un ambiente idoneo al loro mantenimento e alla loro assistenza, prevedendo modalità di collegamento con il proprio contesto sociale;
- d) garantire la partecipazione dell'ospite al progetto generale del servizio e al progetto di sostegno individuale;
- e) realizzare l'integrazione nel sistema di prestazioni e servizi sociali e socio-sanitari del territorio;
- f) partecipare tramite il suo responsabile, (o suo delegato), alle attività di monitoraggio e verifica del servizio ;
- g) assicurare la tenuta della documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy

Nel caso in cui le domande pervenute fossero superiori ai posti effettivamente disponibili saranno applicate le seguenti priorità d'intervento:

1. Criticità e gravità della situazione evidenziata con apposita relazione dal servizio sociale di provenienza che ne prospetti anche la durata e le soluzioni.
2. Reddito /ISEE / ISEE corrente (* nel caso di padri/madri separati, ad esempio si deve allegare l'ultima dichiarazione dei redditi presentata e si effettuerà la valutazione del reddito residuo che rimane nella disponibilità del padre/madre (tolte le quote di mantenimento ai figli e alla ex moglie/marito/convivente, il pagamento di eventuale mutuo della casa coniugale ed altri eventuali oneri vari) per far fronte al proprio mantenimento e al pagamento di un affitto a prezzo di mercato)
3. Presenza di figli minori a carico
4. Nuclei familiari monoparentali (il cui ISEE rispetti le nuove normative stabilite dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159

Art. 14 - Dimissioni dal servizio

Le dimissioni possono essere:

- Volontarie concordando la data di uscita con l'assistente sociale referente;

- Disposte nei seguenti casi:
 - Alla scadenza del termine previsto nel progetto individualizzato;
 - Mutamento delle condizioni che hanno determinato l'ammissione;
 - Uso scorretto dell'alloggio o comportamento del soggetto incompatibile con il presente regolamento;
 - Mancato rispetto del progetto individualizzato.

Il provvedimento di dimissione comporta il rilascio immediato dell'alloggio.

Per quanto riguarda i soggetti non residenti in uno dei Comuni del Distretto di Sanluri i Comuni di provenienza hanno l'obbligo di prendersi carico in maniera coordinata e sotto la supervisione degli uffici interessati.

Art. 15 - Polizza assicurativa

La ditta affidataria è tenuta a stipulare in favore degli ospiti, apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi da infortunio e responsabilità civile e da danni subiti o provocati dagli utenti, dagli operatori che operano nella struttura.

Art. 16 - Rapporti con il personale - indicazioni generali e regole di convivenza

E' vietata qualsiasi disparità di trattamento tra gli ospiti. Non sono ammesse mance compensi o regali di alcun genere al personale che opera nella comunità da parte degli ospiti o loro parenti. Eventuali reclami inerenti ai servizi e il personale che opera all'interno della comunità devono essere fatti presenti al Ufficio di Servizio Sociale del Comune di residenza del beneficiario che provvederà a darne comunicazione all'Ufficio per la Programmazione e la Gestione associata dei servizi alla persona.

Gli ospiti sono tenuti:

- ad un rapporto di reciproca comprensione e solidarietà nel rispetto della libertà di ognuno;
- al rispetto degli orari stabiliti;
- al rispetto del personale che opera nella struttura;
- a comunicare tempestivamente i periodi di assenza dal Centro al Responsabile dello stesso
- a tenere in ordine e rispettare gli oggetti, gli arredi e le attrezzature messi a sua disposizione
- a curare attentamente la propria igiene personale.

Inoltre è severamente vietato introdurre alcolici all'interno della struttura e fumare all'interno della struttura.

Gli ospiti sono responsabili di eventuali danni provocati ad arredi e cose di proprietà della struttura stessa, a tal fine essi dovranno versare una cauzione (il cui ammontare viene stabilito dalla ditta titolare della struttura) come garanzia per il risarcimento di eventuali danni arrecati agli arredi e alle attrezzature messi a loro disposizione o per la sparizione di oggetti loro affidati. Se, l'ospite non sarà in grado di versare la causazione questa dovrà essere corrisposta dal Comune di residenza.

Art. 17- Monitoraggio e verifiche

La realizzazione del progetto e il raggiungimento degli obiettivi in esso previsti sono monitorati in maniera partecipata da un gruppo così costituito:

- Un referente UDP
- Il responsabile del Servizio Sociale del comune di provenienza dell'ospite
- Il Responsabile della Cooperativa
- L'educatore del servizio

Art. 18 - Pubblicità del regolamento

Un copia del regolamento sarà consegnato a ciascun ospite al momento dell'ammissione e sarà disponibile presso la comunità per la consultazione da parte del personale interno e di altri eventuali interessati.